



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N°123/2019**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** il sinistro marittimo occorso al M/p RICCARDO T - targa CI 3247, avvenuto in data 18/10/2019 nel Canale Pellestrina durante la navigazione verso Chioggia, altezza Località Caroman e arenatosi nel punto avente coordinate geografiche 45° 15.119' N e 012° 17.889' E.;

**CONSIDERATO:** che il motopeschereccio in questione giace in posizione attualmente semiaffondata, opportunamente delimitato da segnalamenti ottici notturni e circoscritto da panne antinquinamento;

**VISTO:** l'avviso di pericolosità emanato dalla Capitaneria di porto di Venezia;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n° 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii, con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

**RITENUTO:** opportuno garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nello specchio acqueo interessato dal sinistro di che trattasi;

**VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

**VISTI:** gli atti d'ufficio;

**ORDINA**

**Articolo Unico**

Che **dalla data di emanazione della presente Ordinanza e fino al termine delle operazioni di recupero del M/p RICCARDO T**, attualmente semi sommerso in posizione avente coordinate geografiche 45° 15.119' N e 012° 17.889' E, meglio evidenziato nella planimetria in allegato alla presente, per un raggio di 10 (dieci) mt dal M/p di che trattasi, è interdetta: la navigazione, la sosta ed il transito alle unità di tutte le tipologie, eccezion fatta per quelle impiegate nei lavori di organizzazione del recupero, nonché per le unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia/Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

Le unità che transitano nello specchio acqueo prospiciente alla suddetta area di interdizione procedano alla minima velocità necessaria per assicurare la manovra di governo in sicurezza, e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il regolare e sicuro svolgimento dei lavori di organizzazione del recupero in questione, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale tecnico presente in zona.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, e art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

